

Regolamento Dispositivi Videosorveglianza, Biometrici e RFID

Art. 1 Finalità e Principi

L'impiego di dispositivi biometrici per l'accesso alle scuole, di dispositivi di videosorveglianza e di badge muniti di RFID, deve ispirarsi al rigoroso rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, anche tenendo conto di forme di controllo eccessive che possono incidere sullo sviluppo del minore.

Per quanto concerne la videosorveglianza, la liceità del sistema deve essere valutata sul piano della conformità ai principi di finalità, necessità, proporzionalità, e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).

Nella nostra scuola il sistema si rende necessario per proteggere le persone ed i beni delle stesse oltre che dell'Istituto, anche a seguito dei continui atti di furto con scasso e di effrazione delle macchine distributrici, al fine anche di costituire un valido deterrente.

La raccolta e la registrazione di immagini mediante impianto di videosorveglianza, utilizzate per verifiche e raffronti, sono da considerare trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice Privacy).

Art. 2 Figure preposte

Il titolare del trattamento dei dati è il DS, che si fa garante dell'uso, della conservazione e della cancellazione delle stesse. Il responsabile e l'incaricato sono nominati dal DS

Art. 3 Trattamento dei dati

Il trattamento delle immagini e dei dati deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), attraverso l'adozione di opportune cautele, al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori, in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all'educazione.

Il trattamento delle immagini deve garantire inoltre la riservatezza del lavoratore, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori e da tutta la normativa vigente.

La videoregistrazione delle immagini deve avere lo scopo di tutelare la sicurezza e la incolumità dei docenti e dei lavoratori, dei loro beni e dei beni in possesso della scuola. In ogni caso non può avere lo scopo di controllare il lavoro o le attività didattiche, e non può essere utilizzata per scopi di controllo della disciplina o del comportamento.

Art. 4 Collocazione

La collocazione delle videocamere è nelle aree perimetrali dell'edificio, con cura di riprendere le porte di accesso.

L'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

All'interno vengono poste nei punti di collocazione delle macchine distributrici, dove frequentemente avvengono nottetempo episodi di vandalismo e furto con scasso.

La collocazione delle telecamere deve prevedere idonee modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli contenenti l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Codice e del punto 3.1 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza, da posizionare prima dell'area videosorvegliata.

Art. 5 Orario di videoregistrazione.

Le telecamere interne videoregistrano esclusivamente nelle ore di chiusura dell'Istituto. Le videocamere perimetrali rimangono operative 24/7, con esclusione dei quarti d'ora coincidenti con l'afflusso/ deflusso degli studenti nel cortile, degli intervalli o in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'esterno della scuola, al fine di proteggere il diritto alla privacy dei minori e dei lavoratori.

Art. 6 Visualizzazione delle immagini e esportazione dei dati

La visualizzazione delle immagini o l'esportazione dei dati concernenti eventi criminosi deve essere consentita alle sole Forze di Polizia e all'Autorità giudiziaria, limitando i compiti degli incaricati alla sola riproduzione delle immagini su supporto magnetico. La riproduzione delle immagini - nei soli casi previsti - avviene da parte degli incaricati, solo con il previo consenso del responsabile.

Art. 7 Conservazione dei dati

Le immagini contenuto della videoregistrazione devono essere archiviate automaticamente, senza che esse possano essere visualizzate in tempo reale. La conservazione dei file delle immagini avviene per un periodo non eccedente i sette giorni, al termine del quale saranno cancellati mediante sovrascrittura.

Art. 8 Funzionamento del sistema

La videocamera ed il sistema collegato non possono inquadrare dettagli dei tratti somatici degli interessati.

Il server deve essere custodito in un locale protetto, devono essere previste ulteriori misure di sicurezza del server, consistenti in sistemi anti-manomissione e utilizzo e software di autenticazione a due fattori (strong authentication).

La trasmissione delle immagini dalle telecamere al server deve avvenire mediante segnale video criptato, attraverso la rete telematica.